



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 207 LEGISLATURA N. X

delibera
1068

DE/PN/SVM Oggetto: L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale
0 NC 2018/2019

Prot. Segr.
1144

Lunedì 30 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERTSCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2018/2019, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm. e ii.;

Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";

Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42";

Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm. e ii.;

Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015";

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".

D.G.R. n. 950 del 09 luglio 2018 "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente: "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MOTIVAZIONE

L'art. 30 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR e previo parere della competente Commissione consiliare, approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

La presente proposta di calendario tiene conto anche di alcune indicazioni avanzate dai soggetti interessati, in particolare gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Associazioni Venatorie Regionali più volte ascoltate nella fase di predisposizione dell'atto.

Con nota prot. n. 633829 del 06.06.2018 inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stata trasmessa la proposta di calendario venatorio, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92. L'ISPRA ha trasmesso il parere con nota prot. n. 42826/T-A11 del 04.07.2018 assunta al protocollo della Giunta regionale con n. 775261 del 04.07.2018 in cui si dichiara: "nella formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritiene opportuno intervenire su determinati aspetti tecnici e procedurali attinenti gli argomenti di propria competenza."... "L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento integrale delle indicazioni fornite. Invece gli aspetti non trattati o commentati vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.". Nella definizione dell'atto alcune indicazioni sono state recepite, diversamente per le altre sono state puntualmente espresse nel documento istruttorio le motivazioni tecniche e scientifiche. Con nota prot. n. 1398814 del 30.05.2018, è stata trasmessa il 12.06.2018 all'Osservatorio Faunistico Regionale, la stessa proposta di calendario venatorio. L'O.F.R. ha inviato il parere assunto al protocollo della Giunta regionale con ID n. 14313306 del 06.07.2018 in cui si ritiene condivisibile, per la parte di propria competenza, la proposta formulata. Gli ATC di Fermo ed Ascoli Piceno con PEC prot. n. 485174 del 03.05.2018, hanno richiesto, nel caso di apertura della caccia al cinghiale differenziata, di consentire la caccia al cinghiale per le Province di Fermo ed Ascoli Piceno dal 14 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019. L'ATC AN1 con nota n. 433/18, assunta al protocollo della Giunta Regionale n. 503770 dell'08.05.2018, ha, tra le varie proposte, richiesto di vietare la caccia alla Starna su tutto il territorio compreso nei confini amministrativi dell'ATC AN1 in riferimento al progetto di reintroduzione/ripopolamento già in atto dallo scorso anno. L'ATC MC1 con nota n. 293/18, assunta al protocollo della Giunta Regionale n. 579608 del 25.05.2018, ha richiesto di vietare la caccia alla Pernice rossa su tutto il territorio compreso nei confini amministrativi dell'ATC MC1 in riferimento al progetto di reintroduzione/ripopolamento già in atto dallo scorso anno. Con la stessa nota si chiede congiuntamente all'ATC MC2, che la caccia al cinghiale nel territorio provinciale di Macerata, sia consentita nelle seguenti giornate: 21.10.18 e dal 28.10.2018 al 27.01.2019. L'ATC PS2 con nota n. 45/18, assunta al protocollo della Giunta Regionale n. 577797 del 25.05.2018, ha richiesto di vietare la caccia alla starna ed alla coturnice su tutto il territorio compreso nei confini amministrativi dell'ATC PS2.

La Giunta regionale con propria Deliberazione n. 950 del 09 luglio 2018 ha richiesto il previsto parere alla competente Commissione assembleare permanente.

La II^a Commissione assembleare permanente ha espresso parere favorevole n. 115/2018 e contestualmente raccomanda alla Giunta regionale quanto segue:

- a) di individuare delle aree riservate alla pratica dell'addestramento del falco;
- b) di prendere in considerazione di uniformare su tutto il territorio regionale le date di apertura della caccia al cinghiale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) di spostare al 09 dicembre la data di chiusura della caccia alla lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa.

A seguito di una approfondita valutazione si è ritenuto di accogliere la proposta che la Giunta possa individuare delle aree riservate all'addestramento del falco, fatta salva la necessaria, quanto opportuna, verifica di idoneità, in considerazione del fatto che il falco è uno dei mezzi di caccia consentiti dalla legge n. 157/1992. Diversamente, considerate le differenti condizioni ed esigenze territoriali, si ritiene più opportuno mantenere le aperture della caccia al cinghiale così come inizialmente proposte, specificando più convenientemente le date in corrispondenza delle effettive giornate di caccia. In ultimo, considerata l'ampia convergenza anche in sede di audizioni effettuate dalla II^a Commissione assembleare permanente e la raccomandazione di quest'ultima, la data di chiusura della caccia per le specie lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa è fissata al 09 dicembre 2018.

In definitiva quindi nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2018/2019 sono stati valutati i pareri espressi dall'ISPRA e dall'OFR, le leggi di settore, le Direttive europee, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento", unitamente al parere n. 115/2018 della II^a Commissione assembleare permanente ed ad altre considerazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte contenute nel presente atto.

In particolare:

- visto l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, che al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie;
- visto il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";
- considerato che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della legge 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- considerato che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- tenuto conto che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- considerato che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione

OB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

- tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere "*...dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.*" (pag.4). *La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti*" (pag. 4);
- considerato, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;
- viste le indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;
- visto il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

- considerato, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea);
- rilevato altresì che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;
- considerato che l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall'ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall'Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;
- considerato che l'apertura alla terza domenica di settembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" per tutte le specie indicate nel calendario venatorio;
- considerato che il TAR Marche con sentenza n. 271/2017 ha confermato la bontà della D.G.R. n. 867/2016 avente ad oggetto "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2016/2017." provvedimento quest'ultimo quasi integralmente ripreso nella predisposizione del presente atto;
- ritenuto di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell'allegato calendario venatorio, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici, si esplicitano in dettaglio per ogni specie le seguenti considerazioni:

Specie non migratrici – Corvidi

- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*)

consentirne il prelievo venatorio:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) dal 1 settembre 2018 al 10 febbraio 2019;
- b) in preapertura nelle giornate 1, 2, 5, 8, 9 settembre 2018 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:30;
- c) in preapertura nelle giornate del 12 e del 13 settembre 2018 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00;
- d) nel mese di febbraio 2019 nelle giornate del 2, 3, 6, 7, 9 e 10 da appostamento, nei seguenti orari: dalle ore 7:00 alle ore 17:25.

in considerazione di quanto disposto:

- dall'ex art. 18 della legge n. 157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'Ispra;
- dal fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione.

Specie non migratrici - Galliformi

- Starna (*Perdix perdix*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre al 09 dicembre 2018 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n. 157/92 che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- del documento tecnico n. 14 "La starna" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (febbraio 1993) secondo il quale "L'inizio della deposizione ha luogo generalmente a partire dalla fine di aprile con un picco nella prima metà di maggio." (pag. 21); "Le prime uova schiudono tra la fine di maggio ed i primi di giugno con il picco di schiusa che generalmente si colloca nell'ultima decade del mese di giugno." (pag. 22). Considerata pertanto una dipendenza dei giovani dai genitori di 60 giorni, il periodo di allevamento si concluderebbe verso la fine di agosto-primi di settembre. A seconda delle annate e in relazione alle condizioni climatiche vi può essere un leggero anticipo o ritardo dell'inizio della deposizione;
- del fatto che, così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui alla pag. 11 è riportato: "la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione".

È fatto divieto di cacciare la Starna sull'intero territorio dell'ATC AN 1 e dell'ATC PS2 in cui sono in atto programmi sperimentali di ricostituzione/ripopolamento della popolazione del fasianide.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

• Fagiano (*Phasianus colchicus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre al 09 dicembre 2018 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica

in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre;
- che le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre) (pag.12); nella Guida per la stesura dei calendari si afferma che: "L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende Faunistico Venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che effettuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato" (pag.12, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, oltre al fatto che si tratta solamente della prima settimana.
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 37 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre.

Di seguito, si ritiene poi opportuno fornire altre considerazioni a sostegno delle decisioni che riguardano il prelievo della specie:

- l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^a domenica di settembre allinea la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti;
- le popolazioni del fagiano attualmente presenti sono frutto quasi esclusivamente di immissioni di selvatici provenienti da allevamenti;
- i fagiani realmente selvatici sono praticamente impossibili da individuare viste le continue e annuali immissioni di soggetti di allevamento;
- le cure parentali della specie si concludono abbondantemente prima della data indicata e la cosiddetta seconda covata che può avvenire nel corso dell'estate è da ritenersi possibile, ma non una costante, solamente nel caso in cui la stagione e le condizioni meteo avverse possano aver distrutto la precedente fase di cova. Infatti le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative.

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

• Coturnice (*Alectoris graeca*)

consentirne il prelievo venatorio dal 07 ottobre al 25 novembre 2018 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dal 1 ottobre al 30 novembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA che ritiene accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^a decade di settembre) e con la necessità di consentire un più completo sviluppo anche delle covate tardive, un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato (07 ottobre - 25 novembre) coerente con il Piano di Gestione Nazionale;
- che il prelievo potrà essere consentito con successivo atto di Giunta, terminato il previsto iter procedurale, esclusivamente nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018;
- è fatto divieto di cacciare la Coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2.

• Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre al 09 dicembre 2018 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n. 157/92 che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA che ritiene teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^o decade di agosto) un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato rispetto ai *Key Concepts* ed alla normativa nazionale;
- del fatto che il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato a 2 capi/cacciatore per giornata ed un massimo di 5 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria;
- del fatto che mentre l'ISPRA ritiene di escludere dal Calendario venatorio la Pernice rossa in quanto taxon alloctono per le Marche e paradossalmente suggerisce la contestuale attivazione di un programma di controllo o eradicazione, i dati della letteratura scientifica confermano contrariamente la presenza della Pernice rossa nell'intero Bacino Mediterraneo anche in considerazione delle percentuali di alleli riscontrati sulle popolazioni di coturnice e pernice rossa dalla Penisola Iberica all'Albania passando per la Penisola Italiana come dimostrato da Brichetti P. e Fracasso G., 2004 – Ornitologia Italiana, Vol. 2 – Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore "In tempi storici ritenuta diffusa sull'Appennino centro-settentrionale (Piemonte-Marche) e nell'Arcipelago Toscano),



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ma quasi ovunque in sensibile decremento; estinta a Capraia, Pianosa e sulle Alpi Venete e Lombardia a fine XIX secolo” e avvalorato da testi storici come Giglioli 1886 – Avifauna Italiana, in cui l'autore racconta che “popolazioni di coturnice presenti nell'Ascolano vivevano a contatto con popolazioni di pernice rossa” e Arrigoni degli Oddi 1904 – Manuale di Ornitologia Italiana. pag. 505: “In Italia questa specie abita parecchi distretti del Piemonte (Cuneo e Alessandria) e della Liguria, gli Appennini delle province settentrionali e centrali (Emilia, Marche e Toscana) sino al Monte Vettore.....”

- L'ISPRA stesso ne ha certificata la presenza nei recenti pareri espressi per i rinnovi delle Aziende Faunistiche Venatorie presenti nelle Marche suggerendo metodologie specifiche per le attività di ripopolamento o reintroduzione;
- è fatto divieto di cacciare la Pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1 in cui è in atto un programma sperimentale di ricostituzione/ripopolamento della popolazione;

Uccelli acquatici

- Alzavola (*Anas crecca*)

consentirne il prelievo venatorio dal 01 settembre 2018 al 21 gennaio 2019, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:
- Alzavola (pag.14): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si svolge tra agosto e dicembre, con picchi in ottobre e novembre, e quella primaverile ha luogo tra febbraio ed aprile, con la massima consistenza in marzo.” e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 26 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nelle schede n.9, 10 e 12 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

- Germano Reale (*Anas platyrhynchos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 01 settembre 2018 al 21 gennaio 2019, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- di quanto riportato nella “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.12, che prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae in quanto ciò determinerebbe la riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- delle conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" che evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.21): " Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa. Il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia appare, infatti, accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie, evitando qualsiasi prelievo nei periodi di ammissibilità solo parziale."

- Marzaiola (*Anas querquedula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 01 settembre 2018 al 21 gennaio 2019 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

- Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*)

consentirne il prelievo dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:

Canapiglia (pag.9): "*Fenologia della migrazione: la specie è migratrice regolare, con movimenti tra settembre e metà dicembre (picco ottobre novembre) e metà gennaio e aprile. Successivamente si assiste ad una diminuzione delle ricatture fino all'inizio di gennaio, seguita da un incremento nelle ultime due decadi del mese, con un massimo stagionale nella terza.*" e pertanto ipotizzando l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, applicando la sovrapposizione di una decade per la chiusura, come previsto al paragrafo 2.7.2 del documento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” il termine del prelievo venatorio è possibile al 31 gennaio.

Codone (pag.24): “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si osserva tra settembre e metà dicembre (picco tra metà ottobre e metà novembre) mentre quella pre-riproduttiva ha inizio a fine gennaio e termina ad aprile, con il massimo delle presenze da metà febbraio a marzo.*” e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe alcuna sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nelle schede n.9, 10 e 12 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

In considerazione delle indicazioni contenute nella Guida, viene stabilito per il prelievo della specie un tetto giornaliero di 5 capi e annuale di 25 per cacciatore.

- Fischione (*Anas penelope*), Mestolone (*Anas clipeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

- Moretta (*Aythya fuligula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 15 ottobre 2018 fino al 31 gennaio 2019 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

Per quanto riguarda la specie Moretta non si è ritenuto opportuno sospendere il prelievo venatorio per le seguenti considerazioni:

- la richiesta di divieto dell’ISPRA si fonda sulla tutela della specie moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie;
- diversamente da quanto descritto da ISPRA, lo stato della popolazione della specie moretta tabaccata è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima “European Red List of Birds” del 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, ed è passata dalla categoria “Vulnerable” alla categoria “Least concern” ovvero minima importanza, la categoria delle specie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

comuni non a rischio, a seguito di un miglioramento della situazione demografica della specie, riconosciuto dalle Istituzioni Europee;

- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostra che la specie moretta tabaccata è in forte aumento anche in Italia, sia nel trend 2001-2010, sia nel lungo termine 1993-2010 (Zenatello et. al., 2014), dimostrando così che la caccia alla moretta, svoltasi nei periodi di studio, non ha indotto effetti negativi sulla presenza della moretta tabaccata in Italia;
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
- l'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta;
- nelle more della esclusione di detta specie dalle specie cacciabili previste dalla L. 157/92, in attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione della moretta tabaccata così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- Folaga (*Fulica atra*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 92): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile." e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;
- di quanto riportato nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004: "La letteratura scientifica relativa all'Italia e contenuta nei Key Concepts Document indica chiaramente che la folaga migra (verso nord) nel mese di FEB" (pag.24);
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 41 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

- Porciglione (*Rallus aquaticus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in considerazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 39 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;
- del fatto che il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 39 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", inizia dalla terza decade di febbraio.

- Combattente (*Philomachus pugnax*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in considerazione:

- che l'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al combattente
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre;
- la specie già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000;
- in merito alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che la specie è ritenuta "Least concern" in Europa dalla Red List of European Birds del 2015 e che un lavoro recente, successivo ai dati citati dall'ISPRA, stabilisce che la popolazione euro-asiatica del Combattente, che transita in Italia nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011). C'è poi da aggiungere che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trollet et al.2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nella corso della migrazione post-nuziale.

Si evidenzia, infine, che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche.

La Giunta regionale potrà comunque vietare la caccia alla suddetta specie nel restante territorio su proposta degli AATTCC.

- Alzavola (*Anas crecca*); Germano Reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*)

Per quanto riguarda queste specie, nel calendario venatorio 2018/2019 è consentito il prelievo in preapertura nelle giornate 1, 2, 5, 8 e 9 settembre 2018 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:30 e nelle giornate del 12 e 13 settembre 2018 da appostamento nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 in considerazione:

- del periodo di riproduzione e dipendenza che per germano reale e marzaiola nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" si considera concluso rispettivamente al 31 agosto ed al 20 agosto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del periodo di riproduzione e dipendenza che per l'alzavola nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" si considera concluso al 10 settembre; pertanto pur prendendo a riferimento la prima decade di settembre, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la apertura del prelievo venatorio dal 1 settembre non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Più in generale per quanto riguarda gli Anatidi sopradescritti studi recenti dimostrano che la fase di indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo.

Quindi poiché i Key Concepts, stabiliscono che non si devono cacciare le specie durante la riproduzione e il periodo di dipendenza, la Regione Marche ha tenuto perfettamente conto del principio della direttiva e il parere ISPRA sul "più completo sviluppo degli ultimi nati", oltre a non essere chiaro a quali specie si riferisce, non è in linea con quanto stabilito dalla direttiva. Quest'ultima parla infatti del periodo di indipendenza e non del "completo sviluppo" (Boos *et al.*, 2007 e Boos *et al.*, 2010).

Specie migratrici terrestri

- Tortora (*Streptopelia turtur*)

consentirne il prelievo venatorio:

- a) dal 01 settembre al 21 ottobre 2018
- b) in preapertura nelle giornate 1, 2, 5, 8 e 9 settembre 2018 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:30;
- c) in preapertura nelle giornate dell'12 e del 13 settembre 2018 da appostamento nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00;

così come previsto:

- dall'art. 18 della legge n.157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA; la Guida, infatti, così si esprime " ... nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta ... il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura" ... tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse ... nella forma esclusiva dell'appostamento ".

Nel calendario proposto la preapertura consente l'esercizio dell'attività venatoria non per l'intera giornata, ma lo limita ad orari fissi e ridotti.

Non si ritiene necessario, per la specie tortora, prevedere una riduzione del carniere giornaliero a 5 capi anziché 10, come indicato nel parere ISPRA, considerando il fatto che, come riportato nel documento di riepilogo del progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013", redatto dalla LIPU, l'andamento demografico della specie è in aumento (incremento moderato con una media annua nel periodo considerato (2000-2013) di +0,8%).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Stesso dicasi per la recente nota del Ministero dell'Ambiente con la quale si richiamano le Regioni e le Province Autonome ad evitare la preapertura della caccia alla tortora in via precauzionale e nelle more del Piano di Gestione Nazionale.

Tale richiamo risulta generico se considerato su scala nazionale e, come si evince dalla nota stessa, prevalentemente più riferibile alla rotta migratoria occidentale per cui l'Italia è solo marginalmente interessata.

Più nello specifico, e ad ulteriore suffragio delle evidenti differenze territoriali e geografiche, occorre sottolineare come la popolazione nidificante di tortora selvatica nella Regione Marche è in incremento moderato dal 2000 al 2014 (Rete Rurale, 2015). Ciò significa che nell'arco di 15 anni di monitoraggio scientifico la popolazione che si riproduce nella Regione Marche non ha subito un impatto negativo causato dal prelievo venatorio, che in questo arco di 15 stagioni si è sempre eseguito in giornate di preapertura variabili come numero da 3 a 7.

Questo risultato è ancora più significativo poiché un recente lavoro dimostra che il prelievo venatorio di tortore eseguito in Italia si svolge per la maggior parte su tortore nate o riprodottesi in Italia (Marx et al., 2016). Ne consegue che l'attività venatoria così come regolamentata dalla Regione Marche si è dimostrata compatibile con la conservazione favorevole della specie a lungo termine. Ciò è avvalorato anche dal fatto che la popolazione globale italiana è giudicata stabile nello stesso arco di tempo di 15 anni dal 2000 al 2015.

Anche la popolazione che si riproduce al di fuori della Regione Marche, appartenente alla "Flyway centro europea" è composta da popolazioni stabili nella maggior parte dei paesi di provenienza (Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca).

La Regione Marche, attraverso gli Ambiti Territoriali di Caccia, provvede al mantenimento di colture a perdere, in particolare in aree a divieto di caccia, quali le zone di ripopolamento e cattura, che offrono alimentazione alla tortora nel periodo estivo e tardo estivo. Tali iniziative sono quantificabili in diverse decine di migliaia di euro e complessivamente in alcune centinaia di ettari di colture idonee alla specie. Questo dimostra che il mondo venatorio, attraverso le tasse dei cacciatori versate agli ATC, coopera in modo importante alla conservazione della specie che infatti dimostra una presenza costante e addirittura in aumento.

Quanto sopra esposto conferma che le scelte della Regione Marche adottate riguardo alla specie tortora sono in armonia con i principi di una sfruttamento sostenibile delle risorse, come previsto dalla legislazione nazionale e regionale e dalla direttiva 147/2009/CE.

- Colombaccio (*Columba palumbus*)

consentirne il prelievo venatorio:

- a) in preapertura nelle giornate 1, 2, 5, 8 e 9 settembre 2018 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:30;
- b) in preapertura nelle giornate del 12 e del 13 settembre 2018 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00;
- c) dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019;
- d) nel mese di febbraio 2019 nelle giornate del 2, 3, 6, 7, 9 e 10 dalle ore 07:00 alle 17:25.

in considerazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;
 - che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
 - della consistente popolazione nidificante nella nostra regione; a tale riguardo si rappresenta che fino ad alcune stagioni venatorie precedenti l'attuale, l'ISPRA considerava sostenibile un prelievo prima dell'apertura generale nelle aree dove era effettiva la presenza di nuclei nidificanti di adeguata consistenza; in forza di tale asserzione la Regione Marche, nelle ultime stagioni e con le stesse modalità, ne ha consentito il prelievo.
 - che la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'ISPRA", per questa specie riporta le seguenti considerazioni: "...mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia." Inoltre lo stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel parere espresso sul calendario venatorio proposto dalla Regione Marche per la stagione 2009/2010 (prot. n. 027465 del 25/06/2009) esprimeva valutazione favorevole nel seguente modo: "Considerato lo status locale di questa specie, si ritiene comunque accettabile la proposta di tre mezza giornate di preapertura della caccia all'inizio di settembre con modalità analoghe a quelle indicate per la tortora (solo da appostamento)";
 - che nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;
 - che nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'ISPRA", il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;
 - dello status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU incremento forte, media annua nel periodo +12,2%;
 - più nello specifico il dato sperimentale di monitoraggio delle popolazioni di colombaccio nidificanti nelle Marche (cioè quelle su cui si svolge la pre apertura) dimostra che la specie è in "incremento forte" in regione dal 2000 al 2014 (Rete Rurale, 2015) e questa tendenza si è verificata in arco di tempo pluriennale in cui la pre apertura è sempre stata svolta. Ne consegue che la popolazione nidificante in Regione Marche, analizzata per un periodo di 15 anni, non ha subito alcun impatto negativo dalle giornate di pre-apertura, ma al contrario ha aumentato in modo importante le sue presenze.
- Allodola (*Alauda arvensis*)

consentirne il prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 15 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre);
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 135): "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 20 febbraio. Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione stessa da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004). L'attuale stagione venatoria appare pertanto idonea sotto il profilo biologico e tecnico, tenuto conto della fenologia della specie nel nostro Paese."

Il prelievo, ed il relativo carniere, è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018

- Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Consentirne il prelievo venatorio:

- a) Dal 12 settembre 2018 al 27 dicembre 2018;
- b) in preapertura nelle giornate del 12 e del 13 settembre 2018, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 anche con l'uso del cane esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) ad alta visibilità (arancione, rosso o giallo).

in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n. 157/92) che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre); inoltre nella Guida non si rileva alcuna indicazione in merito alla data di chiusura; l'indicazione riportata nel parere ISPRA di chiusura al 31 ottobre anziché il 27 dicembre non è pertanto supportata da alcuna motivazione
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n.36 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre; le giornate di preapertura proposte ricadono pertanto in tale intervallo;

- della comunicazione dell'ISPRA del 22/04/2013 inviata alla Provincia di Ancona avente ad oggetto "gare cinofile nelle Zone di ripopolamento e cattura" dove si afferma che le attività cinofile dovrebbero essere sospese nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 agosto, visto che il periodo sensibile della specie quaglia anche per le popolazioni presenti nella Regione Marche è la seguente: "deposizione dalla fine di maggio alla fine di giugno, schiusa da metà maggio a giugno (picco inizi giugno); sviluppo completo dei giovani da fine giugno a fine luglio";
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.72): "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre – 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico;" tale affermazione è in contrasto con quanto riportato nel parere ISPRA dove viene richiesto di anticipare la chiusura al 31 ottobre.
- La specie è considerata Least concern nella Red List of European Birds 2015 ed è in incremento moderato come nidificante in Italia, in un arco temporale (2000-2014) in cui la specie è stata sempre oggetto di caccia, in Italia così come nelle Marche, anche nelle giornate di pre apertura che pertanto dimostra come tutto ciò non abbia influenzato negativamente la popolazione.

Relativamente ai cacciatori, questi vengono rispettivamente stabiliti in numero di 10 capi giornalieri e 50 stagionali per cacciatore, con un numero di capi diverso da quello proposto da ISPRA in quanto la popolazione della specie è considerata in incremento moderato (MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU: incremento medio annuo nel periodo 2010-2013, + 2,0 % annuale)

- Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

consentirne il prelievo venatorio dal 01 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, con eventuale sospensione in questo periodo al verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche, in considerazione :

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.....Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentrazione in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata) Le misure più significative che andrebbero adottate sono:

- adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;
 - monitoraggio dei carnieri;
 - definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;
 - chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad es. le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;
 - introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;
 - prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);
 - verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie.”
- dei dati riportati nel “Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell'Università di Pisa, laddove “..un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie” con la conseguenza che “gli attuali periodi indicati dall'art.18 della L.157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie.”;

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che il mese di gennaio non viene considerato come periodo di migrazione prenuziale, ma particolarmente critico per gli elencati fattori ambientali a fronte dei quali si consiglia una corretta strategia globale di conservazione della specie. Nel merito la Regione ha attivato nelle ultime stagioni venatorie una strategia con la quale:

- ha diminuito il carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n. 3 capi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e n. 2 capi dal 1 al 31 gennaio, con un massimo stagionale di 20 capi per cacciatore;
- ha stabilito nuove restrizioni per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta, sugli orari di prelievo;
- ha introdotto l'obbligo di annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato;
- nel periodo 1 gennaio-31 gennaio 2019 è prevista la chiusura della caccia alla specie al verificarsi delle condizioni sotto riportate e accertate tramite il Centro Operativo Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche):



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre i 4 giorni consecutivi;
- b) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei 300 metri s.l.m. per più di tre giorni;
- c) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore;

il Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria comunica tempestivamente alle Amministrazioni Provinciali, agli AATTC, alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali la sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate.

- Merlo (*Turdus merula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, così come previsto:

- dall'art. 18 della legge n. 157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA.

- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma." pag. 228: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice di abbondanza.";
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 153): "Al riguardo, si osserva un massimo stagionale nell'ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della migrazione primaverile.....La fenologia della migrazione risulta fortemente diversificata su base regionale.";
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di

19



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio ;

- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 51. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella seconda decade di febbraio;

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

- Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238". Tali dati, evidenziano che la frequenza di questa specie subisce una diminuzione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno; nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.158): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 54. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio;
- del fatto che pur considerando la migrazione prenuziale a partire dalla terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Cesena (*Turdus pilaris*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" pag. 182, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano il picco di catture per questa specie nella terza decade di gennaio;
- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222". Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell'abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo."
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 48. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di febbraio avviandosi nella prima decade con intensificazione nella seconda decade di febbraio.

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Mammiferi

- Lepre (*Lepus europaeus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 09 dicembre 2018, in base alle seguenti considerazioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) consente la chiusura al 31 dicembre;
- l'inizio del prelievo alle tre specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; nel mese di settembre sono previste solo sette giornate fisse di prelievo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre come si rileva dal grafico incluso nel parere ISPRA delle passate stagioni venatorie si verificano meno del 5% delle nascite; inoltre tale grafico è tratto dalla monografia redatta dall'Office National de la Chasse e quindi su popolazioni diverse da quelle italiane;
- la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 157/92, come suggerito nel parere ISPRA;
- detto termine previsto al 09 dicembre va nella direzione suggerita, considerando altresì che gli stessi AATTCC regionali hanno condiviso tale scelta;
- il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria, valori che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l'esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente;
- i dati fanno riferimento ai carnieri realizzati e sono desumibili dall'esame dei tesserini venatori;
- la conservazione e la dispersione della Lepre sono favorite in considerazione che attualmente nelle Marche decine di migliaia di ettari di territorio sono destinati a Zone di ripopolamento e cattura e Centri produzione selvaggina, nonché Aree di Rispetto, con una percentuale di territorio ed una distribuzione a macchia di leopardo ottimali per la specie;

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 09 dicembre 2018, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n. 157/92;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- Volpe (*Vulpes vulpes*)

consentirne il prelievo venatorio dal 16 settembre 2018 al 09 dicembre 2018, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

• Cinghiale (*Sus scrofa*)

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg. Reg.le n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Il prelievo venatorio, nella forma della braccata, girata, individuale e occasionale, è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nella:

- Provincia di Pesaro e Urbino dal 01 Novembre al 31 Gennaio 2019;
- Provincia di Ancona dal 01 Novembre al 31 Gennaio 2019;
- Provincia di Macerata domenica 21 ottobre e domenica 28 Ottobre e dal 03 Novembre al 29 Gennaio 2019 ad esclusione del giorno 07 novembre 2018 in cui è fatto divieto di caccia al cinghiale;
- Provincia di Fermo dal 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;
- Provincia di Ascoli Piceno 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;

Per la Provincia di Macerata le giornate di caccia sono numericamente le stesse dell'arco temporale stabilito dalla norma.

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale è disciplinato dallo specifico Calendario 2018/2019 approvato con D.G.R. n. 499 del 16 aprile 2018.

Per quanto riguarda la forma individuale e occasionale secondo quanto contenuto nell'allegato calendario.

Si ritiene con l'attuale proposta di deliberazione di aver soddisfatto le diverse e articolate esigenze delle componenti che a vario titolo interagiscono nella gestione dell'attività venatoria, comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano – fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre 2018.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall'ISPRA nel parere citato, si svolgono le seguenti valutazioni ed eventuali controdeduzioni.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2018

Si tratta della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre con la sola pratica dell'appostamento.

Nel caso in questione l'ISPRA dichiara che "la concessione delle giornate aggiuntive potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria sull'avifauna migratrice..." e "... la dimensione dell'incremento del prelievo ... potrà essere valutato solo se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare adeguatamente la raccolta e l'analisi dei carniere" in modo che risulti apprezzabile la dinamica degli abbattimenti secondo una scansione per decadi e infine conclude: "allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad opportuno principio di precauzione."

Nelle passate stagioni, l'ISPRA invitava le Regioni che prevedevano le giornate aggiuntive, compresa quindi anche la Regione Marche, ad effettuare studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori, subordinando la concessione delle due giornate da appostamento alla migratoria all'effettuazione di questi studi. Siffatto invito è stato sempre confutato dalla Regione Marche in considerazione che questi studi non possono essere promossi né a livello regionale, né a livello statale, né altresì, ad iniziativa dell'Istituto senza il coinvolgimento di Stati esteri ed organismi sopranazionali.

A più riprese nel passato, e ora si riconferma, è stata sottolineata una circostanza di fatto importante e relativa al fenomeno del flusso migratorio che nel bimestre di ottobre-novembre, segue la rotta carpatico-danubiana per finire nel litorale e poi all'interno del territorio marchigiano e che costituisce la ragione della pratica della caccia da appostamento ai migratori nelle Marche.

Ciò viene evidenziato per riconfermare che la pratica si effettua nei riguardi del volo post-nuziale quando i contingenti dei migratori sono nella consistenza massima e dal lato del diritto comunitario pienamente ammissibile trattandosi di fenomeno opposto al volo pre-nuziale per il quale la Direttiva 79/409/CEE stabilisce il divieto di caccia.

Le Marche, proprio su questa considerazione, ha radicato una consuetudine locale nel rispetto dell'art. 18, comma 6, della L. 157/92.

In punto di legittimità, ed al di là di ogni giudizio scientifico, la norma che stabilisce le due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre per il prelievo della migratoria da appostamento quale norma di diritto interno, non può essere sospetta di disapplicazione nei confronti della Direttive Europee non ricorrendo, nel fenomeno su cui si esercita il prelievo, ipotesi inibitoria in presenza di volo post nuziale quando i contingenti si presentano nella misura massima.

Si rappresenta poi che, come detto per la lepre, annualmente gli AATTCC esaminano i tesserini venatori contenenti gli abbattimenti delle varie specie, i periodi ecc. e trasmettono alla Struttura regionale competente le relative risultanze.

Al riguardo, si evidenzia che i dati forniti dagli stessi Ambiti sono inseriti in un database standardizzato per la raccolta dei prelievi predisposto dalla Struttura P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne e dall'Osservatorio Faunistico Regionale; il tesserino predisposto, poi, negli ultimi anni permette di rilevare tutti gli abbattimenti indicando la specie, la quantità giornalmente prelevata e, al termine della stagione, quella complessiva su una apposita scheda riepilogativa che sta consentendo di monitorare con maggiore precisione i carnieri.

Attraverso l'Osservatorio Faunistico Regionale si elaboreranno i dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AA.TT.CC., verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Si rileva poi che le specie che tradizionalmente sono sottoposte a prelievo nel periodo di passo (ottobre-novembre) sono i turdidi con particolare riferimento al merlo e al tordo bottaccio, oltre al colombaccio, che presentano un trend positivo di popolazione come riportato nel documento di riepilogo del progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU che si sintetizza:

Colombaccio: incremento forte +12,2 %; stato conservazione favorevole

Merlo: incremento moderato +2,2 %; stato conservazione favorevole



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tordo bottaccio: incremento moderato +4,7; stato conservazione favorevole

Ad ogni buon conto, e come ultima annotazione, si evidenzia che viene riconfermata anche per questa stagione venatoria la limitazione dei carnieri giornalieri e/o stagionali per alcune specie migratrici, particolarmente per beccaccia, allodola, codone, pavoncella e quaglia.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti positivi che la presenza del cane ha, nell'abitare la selvaggina a comportamenti di fuga e di difesa, prima dell'apertura della caccia; si rileva che proprio per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo dalla seconda metà di agosto.

La proposta di calendario venatorio stabilisce che l'allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C.

Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, la Giunta Regionale individuerà le località idonee (es. aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito gli AA.TT.CC; si evidenzia che nelle passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AA.TT.CC. sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto quanto rappresentato dall'ISPRA.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA

Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AATTCC ricavano, con l'esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come già evidenziato, con l'introduzione del nuovo tesserino di caccia i dati sono suddivisi per specie, con schede riepilogative stagionali dei prelievi per ogni singolo cacciatore, e permettono in tal modo una conoscenza ancor più precisa e dettagliata.

Attraverso l'Osservatorio faunistico regionale si elaboreranno i dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AATTCC, verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, del Corpo Forestale dello Stato ecc.

Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria

Sull'argomento si rappresenta che già dalla DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva), e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, si consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche.

Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche abbia provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti, per quanto riguarda l'indicazione riportata nel parere ISPRA di considerare " l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali", questa è considerata insussistente dalla sentenza n. 772/2014 del TAR della Liguria.

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L 157/92, art. 14, comma 6. L'opzione espressa dall'utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).

I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 30 giugno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 7/95, possono esercitare, a far data dal 1 settembre 2018, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione del cinghiale, della lepre, del fagiano, della starna, della coturnice, dei cervidi e dei bovidi, in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all'indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l'esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, commi 4 e 6 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell'utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. Per i cittadini della Repubblica di S. Marino, così come stabilito dal comma 7 dell'art.29 della L.R. 7/95, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo competente in materia di caccia della Repubblica stessa di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria in ambito regionale.

La Regione ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 7/95, attiva scambi interregionali al fine di regolamentare la mobilità venatoria tra cacciatori e, a tal fine entro il 15 luglio di ciascun anno determina il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.

Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni dei R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e s.m.i e R.R. 23 marzo 2012, n.3.

I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; Legge 353/2000).

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della L. 157/92 e s.m e dell'art. 30 della L.R. 7/95.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Loredana Borraccini

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Loredana Borraccini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Raimondo Orsetti

La presente deliberazione si compone di n. 41 pagine, di cui n. 10 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018 - 2019

La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 10 febbraio 2019.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

- a) tortora (*Streptopelia turtur*): dal 1 settembre al 21 ottobre;
- b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
- c) quaglia: dal 12 settembre al 27 dicembre;
- d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;
- e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 1 settembre al 10 febbraio 2019;
- f) colombaccio:
 - dal 1 settembre al 13 settembre;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019;
 - dal 2 febbraio al 10 febbraio 2019;
- g) lepore, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:
 - dal 16 settembre al 09 Dicembre;
 - è fatto divieto di caccia:
 - alla starna ed alla coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2;
 - alla starna sull'intero territorio dell'ATC AN1;
 - alla pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1;
- h) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- i) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d'acqua: dal 16 settembre al 31 gennaio 2019;
- j) moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019;
- k) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre;
- l) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:
 - Provincia di Pesaro e Urbino dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;
 - Provincia di Ancona dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;
 - Provincia di Macerata domenica 21 ottobre e domenica 28 Ottobre e dal 03 Novembre al 27 Gennaio 2019 ad esclusione del giorno 07 novembre 2018 in cui è fatto divieto di caccia al cinghiale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Provincia di Fermo dal 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;**
- **Provincia di Ascoli Piceno 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;**

m) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

n) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;

con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
- 2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
- 3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

- **settembre: Sabato 1 - domenica 2 - mercoledì 5 - sabato 08 - domenica 09 - Mercoledì 12 - Giovedì 13 - Domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - Mercoledì 26 - sabato 29 - Domenica 30;**
- **dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
- **dal 1 ottobre al 29 novembre:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

Il prelievo della specie lepore, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni **1 - 2 - 5 - 8 - 9 settembre**, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

Nei giorni **12 e 13 Settembre**, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00.

Nei giorni **1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 settembre**:

- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
- E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, anche con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaì non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

Febbraio 2019

Nei giorni **2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 febbraio 2019** è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l'ausilio del cane, nelle modalità e nell'orario di seguito indicati:

cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7:00 alle ore 17:25. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia al combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

| | |
|-------------------|--|
| settembre: | dal 01 al 15 - ore 5:30 / 19:30 dal 16 al 30 - ore 6:00 / 19:15 |
| ottobre: | dal 01 al 27 - ore 6:00 / 19:00 termine orario legale dal 28 al 31 - 5:30 / 17:15 |
| novembre: | dal 01 al 15 - ore 5:30 / 17:15 dal 16 al 30 - ore 5:50 / 17:00 |
| dicembre: | dal 01 al 15 - ore 6:00 / 16:40 dal 16 al 31 - ore 6:00 / 16:45 |
| gennaio: | dal 01 al 15 - ore 6:00 / 17:15 dal 16 al 31 - ore 5:50 / 17:45 |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fa eccezione:

- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- 1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- 2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
- 3) cinghiale - n. 5 capi;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria:

- 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
- 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
- 3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
- 4) colombacci - n. 6 capi, fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il prelievo di n. 10 capi;
- 5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).

Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.

Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per cacciatore.

Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.

Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 20 capi/cacciatore

Caccia al cinghiale

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R. R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate. Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dai rispettivi calendari regionali.

Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.

- a) E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- b) Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- c) E' vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
- d) E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall'articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
- e) E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*).
- f) E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*).
- g) E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- h) E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d'incidenza.
- i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
- j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso marsicano), valgono le seguenti disposizioni:
- 1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
 - 2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
 - 3) Durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

Ulteriori Prescrizione nelle ZPS

- a) E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell'allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art.12 del medesimo DPR 357/97;
 - le attività zootecniche.
- b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
- c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d'acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
- d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
- e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di Rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.

Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (●), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (1 ottobre - 29 novembre); se caccia il cinghiale.

La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento così come previsto dall'art. 31 della Legge 7 Luglio 2016 n. 122.

Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.

Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (○) intorno alla rispettiva crocetta.

Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato negli appositi spazi riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il 12.03.2019.

Allenamento ed uso dei cani

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16 al 30 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 3 - 6 - 10, dalle ore 6:00 alle ore 19:00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepre ed alla volpe ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi, categoria, compresi i meticci.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

Uso, addestramento ed allenamento del falco

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

Aree di rispetto

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- non è consentita la posta alla beccaccia

Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna - il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre 2018.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1 ottobre - 15 novembre 2018.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.